



COMUNE DI COLDRERIO

Confederazione Svizzera - Cantone Ticino
Via P.F. Mola 17 - Tel. 091 646 15 84 - Fax 091 646 81 03
e-mail: cancelleria@coldrerio.ch
www.coldrerio.ch

ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE GLI ESERCIZI PUBBLICI

IL MUNICIPIO DI COLDRERIO,

richiamati gli art. 192 LOC, 44 RALOC nonché l'art. 73 della Legge cantonale sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (Lespubb), l'art. 123 del Regolamento della Legge sugli esercizi pubblici del 3 dicembre 1996 (RLespubb);

ORDINA

TITOLO I - Scopo

Articolo 1 La presente ordinanza regola le competenze del Municipio, come pure quelle ad esso delegate dalla legge e dal regolamento sugli esercizi pubblici.

TITOLO II - Orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici

Articolo 2 Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni e le discoteche, sono quelli stabiliti dall'art. 37 della Lespubb.

A. In generale

Articolo 3 I locali notturni, le discoteche e i piano-bar devono aprire dalle 21.00 alle 22.00 e chiudere alle ore 03.00

B. Locali notturni

Articolo 4 1) Il gerente notifica entro il primo gennaio di ogni anno:
C. Notifica
- gli orari di apertura e chiusura;
- i giorni di riposo settimanale;
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

2) Il gerente, riservati gli art. 100 e 101 RLespubb, può modificare gli orari notificati all'inizio dell'anno, comunicando il cambiamento al Municipio con almeno 30 giorni di anticipo.

Articolo 5 Il Municipio coordina le chiusure degli esercizi pubblici nei limiti dell'art. 42 Lespubb.
D. Coordinamento delle chiusure

Articolo 6 Sono considerate deroghe d'orario il prolungo dell'orario di chiusura oltre i limiti concessi dagli art. 37 Lespubb e 100 cpv. 2 RLespubb.
E. Deroghe d'orario
F. Definizione

Articolo 7

G. Competenze
del Municipio

Il Municipio è competente al rilascio delle deroghe d'orario per tutti gli esercizi pubblici, ad esclusione dei locali notturni.

Articolo 8

H. Domanda

- 1) La domanda di deroga di orario per iscritto deve essere inoltrata al Municipio almeno 48 ore prima dell'evento straordinario.
- 2) Nei casi previsti dall'art. 38 cpv. 2 Lespubb, la richiesta di deroga può essere chiesta anche in forma orale alla Polizia comunale.

Articolo 9

I. Casi particolari

Per le festività di S. Silvestro, Carnevale, 1. agosto e notte di Natale, il Municipio può concedere delle deroghe anche oltre il massimo delle 04.00.

TITOLO III - Permessi speciali

Articolo 10

- 1) La domanda per il rilascio dei permessi speciali ai sensi degli art. 30 e 31 Lespubb, deve essere inoltrata al Municipio almeno 30 giorni prima della data prevista per l'occasione straordinaria.
- 2) La domanda dovrà contenere:
 - a) il nominativo del richiedente;
 - b) la persona responsabile ai sensi dell'art. 91 RLespubb;
 - c) la prova dell'assicurazione RC a norma dell'art. 93 RLespubb.

Articolo 11

B. Decisione

La decisione del Municipio potrà prevedere delle restrizioni particolari nell'ambito del rispetto della quiete e dell'ordine pubblico.

Articolo 12

C. Tasse

Per il rilascio di permessi speciali è prelevata una tassa da fr. 50.-- a fr. 500.--, calcolata in ragione dell'importanza della manifestazione.

Articolo 13

D. Musica e
balli pubblici
E. Domanda

- 1) L'organizzazione di musica e balli occasionali degli esercizi pubblici deve essere notificata al Municipio con almeno dieci giorni di anticipo.
- 2) Alla notifica deve essere allegata l'autorizzazione del Dipartimento del Territorio, in applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico, delle manifestazioni dagli effetti nocivi, degli stimoli sonori e dei raggi laser del 24 gennaio 1996 (RS 814.49).

Articolo 14

F. Eccezioni

Non sono considerati balli occasionali quelli organizzati nell'ambito di matrimoni, riunioni di famiglia o di natura strettamente privata.

TITOLO IV - Tasse

Articolo 15

A. Deroghe

Per le deroghe d'orario di cui all'art. 8 della presente ordinanza è prelevata una tassa di fr. 30.-- per ogni ora di deroga.



Articolo 16

B. Altri atti del
Municipio

Per gli altri atti di sua competenza il Municipio preleva una tassa di Cancelleria.

TITOLO V - Sanzioni

Articolo 17

A. Multa

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa, da fr. 20.-- a fr. 10'000.-- (art. 66 Lespubb).

Articolo 18

B. Revoca

Il Municipio revoca le decisioni relative ai permessi speciali e alle deroghe d'orario quando per ottenerli sono state date delle informazioni inveritiere, oppure quando le condizioni per le quali il permesso o la deroga sono stati concessi non sono più dati.

TITOLO VI - Rimedi di diritto

Articolo 19

A. In generale

1) Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

2) La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

Articolo 20

B. In materia
contravvenzionale

Contro le decisioni del Municipio in materia contravvenzionale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione.

TITOLO VII - Disposizioni finali

Articolo 21

Entrata in vigore

Decorsi i termini di ricorso la presente ordinanza entra in vigore il 25 ottobre 1997.

Pubblicazione

Ordinanza adottata dal Municipio con risoluzione municipale n. 1912 del 6 ottobre 1997 e n. 2901 del 30 giugno 1998 e pubblicata all'albo comunale dal 10 ottobre 1997 e 3 luglio 1998 per un periodo di 15 giorni.

Contro i contenuti della presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.


PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

Il Sindaco:

Luigi Gaffuri

Il Segretario:

Pierantonio Bianchi



oggi per il domani